

Doc. XXII

n. 61

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori **DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, MISSERVILLE, NIEDDU, BETTAMIO, DE GUIDI, MEDURI, RESCAGLIO, ZEFFIRELLI, CAMO, CIRAMI, CORTELLONI, MUNDI, MULAS, MELONI, TURINI, COSTA, LO CURZIO, LAURO, BALDINI, DE ANNA, COZZOLINO, NAVA, PASTORE, ERROI, MAGGIORE, MUNGARI, MANFREDI, BOSI, JACCHIA, MARTELLI, MANIS, FIRRARELLO e FILOGRANA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla gestione dei parchi naturali

ONOREVOLI SENATORI. – A distanza di otto anni dall'entrata in vigore della legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette, è evidente che gli obiettivi prefissati dal legislatore non sono stati raggiunti in pieno. È infatti facilmente rilevabile una preoccupante caduta nelle potenzialità del programma, che costituivano uno degli aspetti più interessanti e innovativi della legge-quadro: troppo spesso ha prevalso una logica di gestione burocratica e formale, che ha poi fatto sorgere gravi con-

trasti con le comunità locali e ha fatto sentire l'istituzione delle aree protette come una imposizione calata dall'alto, e non realizzata attraverso la considerazione e la valorizzazione delle diverse esigenze presenti sul territorio.

La conseguenza è che queste popolazioni sono fortemente condizionate e svantaggiate, piuttosto che favorite, dai vincoli conseguenti all'istituzione delle aree protette, e il progressivo spopolamento delle montagne è un indizio grave della situazione vissuta

«sul campo». La legge sulle aree protette avrebbe dovuto porre un freno all'emigrazione già in atto, invece le aspettative non sono state rispettate, anzi l'emigrazione è aumentata, a causa dei problemi sorti proprio con l'applicazione della legge. Mancano, infatti, concrete risposte di sviluppo ai problemi interni a tali aree: il concetto culturale del parco non può essere inteso come uno strumento di mera tutela, di conservazione della natura, di difesa dalla speculazione edilizia e dagli attacchi al territorio. Certamente la finalità di un parco è quella della conservazione, ma nella cultura di oggi si fa sempre più spazio l'idea che la conservazione non è possibile senza realizzare nello stesso tempo uno sviluppo. Si tratta di uno sviluppo particolare, perchè si collega alle attività economiche tradizionali esistenti, che storicamente hanno consentito la permanenza di quegli ambienti, di quei paesaggi, di quelle risorse faunistiche e botaniche, che hanno giustificato l'istituzione del parco. Queste attività devono continuare ad essere svolte, in forme anche tecnologicamente avanzate, per garantire la conservazione di quelle risorse. Accanto ad esse possono collocarsi nuove attività anch'esse riconducibili al concetto di sviluppo sostenibile, oggi diventato di patrimonio comune. Per conseguire tutto ciò il parco dovrebbe avere compiti precisi, tra cui quelli importantissimi di stimolo, di impulso e di coordinamento.

L'Italia diventerà presto un Paese improntato al federalismo, ed agli enti locali verrà riconosciuta una sempre maggiore autonomia fiscale, legislativa e statutaria.

I parchi sono parte di una politica internazionale di protezione della natura e non vanno concepiti come recinti avulsi dal resto del territorio: è necessario un dialogo anche tra i vari livelli istituzionali. La valorizzazione dell'autonomia, come condizione essenziale per l'affermazione e lo sviluppo delle comunità interessate ma anche come strumento di rafforzamento del sistema rappresentativo e veicolo di promozione

dell'efficienza dell'azione amministrativa dei poteri locali, costituisce il presupposto necessario e, al tempo stesso, la meta da perseguire, nel rispetto dell'impegno assunto di fronte al Paese di rinnovare e modernizzare lo Stato, in modo che esso possa corrispondere in maniera sempre più efficace ai bisogni dei cittadini.

Appare pertanto anacronistica una legge che ecceda nel centralismo statale, delegando le regioni, le province e i comuni al ruolo di componenti della Comunità del parco, «organo consultivo e propositivo». Infatti, l'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, stabilisce che l'Ente parco è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente, e che alcuni dei suoi organi (Presidente, Consiglio direttivo, Direttore), sono nominati con decreto del Ministro stesso.

La conseguenza diretta di queste disposizioni è la mancanza di contatto e l'impossibilità di gestione, avvertita in maniera negativa, soprattutto in questi ultimi tempi, dalle popolazioni direttamente interessate. Sono numerose le manifestazioni di dissenso all'idea che il proprio comune di residenza entri a far parte di un'area protetta: la gente avverte il disagio dovuto alla mancanza di dialogo tra la popolazione e la dirigenza dell'Ente parco.

La legge-quadro prevede, inoltre, che i controlli da effettuare sulla gestione e sul bilancio dei parchi, siano affidati ad un Collegio di revisori dei conti, composto da tre membri: due di essi, tra i quali viene eletto il Presidente, vengono designati dal Ministro del tesoro, uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. Anche in questo caso gli enti locali hanno un ruolo marginale, con conseguenze negative sulla correttezza e sulla trasparenza amministrativa. Se la gestione dei parchi fosse demandata alle regioni, si potrebbe far diventare gli stessi forza trainante dell'economia locale, coniugando quindi le esigenze di tutela dell'ambiente e quelle dello sviluppo. Infatti, la gestione regionale potrebbe dare

maggiore risalto a tutta una serie di necessità, eliminando vincoli che, in alcuni casi, non hanno risolto i problemi che avrebbero dovuto tamponare: si pensi, ad esempio, al vincolo di non edificazione che nel Parco Nazionale d'Abruzzo non ha risolto il problema dell'abusivismo edilizio.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, che si vuole istituire, ha lo scopo di verificare e valutare, in particolare, la gestione economico-contabile dei parchi, l'effettivo utilizzo dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente a favore dei parchi stessi e le eventuali irregolarità di gestione.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei parchi naturali, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La Commissione, in riferimento alle indagini da svolgere, ha il compito di:

a) accertare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con particolare riferimento al rapporto fra le competenze dello Stato e quelle demandate alle regioni, alle province ed ai comuni, individuando possibili modifiche volte a delineare un intervento più incisivo degli enti locali nella gestione dei parchi;

b) valutare l'effettività dei controlli delle gestioni economico-contabili dei parchi, soprattutto avuto riguardo alla disposizione della legge n. 394 del 1991, secondo cui le comunità locali non intervengono nella nomina degli organi direttivi degli Enti parco, nè in quella dei Collegi dei revisori dei conti;

c) verificare lo stato di impiego dei fondi stanziati a carico del bilancio dello Stato, nonchè i criteri di utilizzo di tali fondi e gli interventi con essi realizzati, valutando, secondo principi di economicità, il rapporto fra i mezzi impiegati e gli obiettivi conseguiti;

d) valutare l'incidenza della legge n. 394 del 1991 sulle realtà socio-economiche delle popolazioni locali interessate, con particolare riferimento alla possibilità di dar vita a nuove attività, diverse da quelle tradizionali, riconducibili al concetto di sviluppo sostenibile, e di ridurre il fenomeno dell'emigrazione; in caso di esito negativo di tale indagine, individuarne le cause.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione alla consistenza numerica dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato al di fuori dei componenti della medesima Commissione.

3. La Commissione elegge al proprio interno un Vice Presidente ed un Segretario.

Art. 3.

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria ordinaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte sulla stessa materia da altre autorità.

Art. 4.

1. La Commissione presenta al Senato la relazione conclusiva dei suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

2. I senatori che dissentono possono presentare una o più relazioni di minoranza.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

4. I verbali delle sedute, nonché gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione, sono pubblicati, salvo diversa decisione della Commissione stessa.

Art. 5.

1. Il Presidente del Senato destina alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari per il suo funzionamento.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

